

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Interrogazioni parlamentari

30 novembre 2001

E-3327/01

INTERROGAZIONE SCRITTA di Vitaliano Gemelli (PPE-DE) alla Commissione

► **Oggetto: Applicazione di franchigia alle navi da diporto**

Una nave da diporto comunitaria, in partenza da un porto comunitario, dopo aver effettuato durante un viaggio rifornimenti di gasolio sia in porti extra-comunitari sia in alto mare presso navi cisterna, entra in un porto comunitario. Si chiede se anche in questo caso si applica la franchigia dalle accise di cui all'articolo 1 della direttiva 83/182/CEE⁽¹⁾ del 28 marzo 1983.

(1) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59.

Interrogazioni parlamentari

30 gennaio 2002

E-3327/2001

Risposta data da Frederik Bolkestein a nome della Commissione

La direttiva 83/182/CEE⁽¹⁾ del Consiglio riguarda esclusivamente i mezzi di trasporto stessi e non contiene disposizioni sulle modalità di applicazione di una franchigia ai loro rifornimenti di carburante. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 1993 la direttiva può considerarsi superata. Restano d'applicazione soltanto le disposizioni relative ad eventuali tasse di immatricolazione o circolazione dei mezzi di trasporto.

La direttiva 83/182/EEC non contiene disposizioni relative alla tassazione degli oli minerali, contemplati dalle direttive 92/12/CEE⁽²⁾, 92/81/CEE⁽³⁾ e 92/82/CEE⁽⁴⁾ del Consiglio. Tali direttive non prevedono alcuna esenzione per gli oli minerali forniti come carburante per imbarcazioni da diporto private e quindi tali oli minerali sono soggetti di norma all'aliquota normale di accisa applicata dallo Stato membro interessato.

Quanto al rifornimento delle navi da diporto al di fuori del territorio comunitario (in un porto extracomunitario o presso navi cisterna situate fuori dalle acque territoriali della Comunità), non esistono disposizioni armonizzate sull'applicazione di una franchigia doganale al momento dell'ingresso della nave nella Comunità. In linea di principio, gli oli minerali sono soggetti alla normale aliquota d'accisa al momento dell'ingresso nel territorio comunitario (articolo 5 della direttiva 92/12/CEE), conformemente alle disposizioni nazionali pertinenti in vigore. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5 della medesima direttiva, fino al momento dell'adozione, da parte del Consiglio, delle disposizioni comunitarie in materia, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali relative al rifornimento delle navi e degli aeromobili. Gli Stati membri possono quindi imporre accise sui carburanti importati nei serbatoi di imbarcazioni da diporto.

Per quanto riguarda i dazi doganali, l'articolo 139 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio⁽⁵⁾ indica chiaramente che il rifornimento delle navi è escluso dal regime comunitario delle franchigie doganali. Spetta pertanto ai singoli Stati membri decidere se accordare o meno una franchigia e

fissarne le modalità di applicazione.

-
- (1) Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, GU L 105 del 23.4.1983, pagg. 59-63.
 - (2) Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, GU L 76 del 23.3.1992, pagg. 1-7.
 - (3) Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, GU L 316 del 31.10.1992, pagg. 12-15.
 - (4) Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19.
 - (5) Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.